

STATUTO

CONTROVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA SAN PAOLO 29

Numero REA: CT - 353391

Codice fiscale: 05250140877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALL "A"
Racc. n° 34668

STATUTO

TITOLO I°

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituita la Societa' cooperativa denominata
"CONTROVENTO Società Cooperativa Sociale onlus" o con
l'abbreviazione "CONTROVENTO SCS".

2. La Società ha sede nel Comune di Catania.

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di
sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze sia in Italia che all'estero; di trasferire la
sede nel territorio nazionale e internazionale, di trasferire
la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2°
di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative



Art. 2 (Durata)

1. La Cooperativa ha durata fino al 05/05/2030 e può essere
prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa e' retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire
e' quello dell'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,
attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari,
assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a)

Martina Nucera

Tara Yelena Denis Ivanov

Maria Liana Stautto

Barbara Lavello

della legge n. 381/1991.

3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

4. La Cooperativa potrà operare, cooperare ed attivare attività di libero scambio di servizi e/o forniture e/o realizzare progetti finalizzati in campo socio/assistenziale, anche di carattere sanitario, con terzi non soci, quali, altre Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Istituzioni di ogni ordine e tipo (Pubbliche, Governative, Finanziarie, etc...) anche oltre confine, con stati appartenenti alla Unione Europea e non.

Art. 4 (Oggetto sociale)

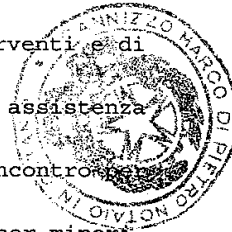
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti modalità di intervento e forme di assistenza:

-La promozione e l'organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro

cui opera, al fine di renderla piu` consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

-Lo sviluppo della conoscenza e la valorizzazione della cultura con l'aiuto di: ausili tecnologici, servizi e percorsi di autonomia cosi` da migliorare la qualita` della vita. Formare all'uso delle tecnologie le persone in condizione di disabilita`, anche attraverso percorsi personalizzati, in modo da favorirne la partecipazione e l'integrazione sociale nonche` la crescita personale e professionale;

-Realizzazione e gestione di strutture, di interventi e di servizi socioassistenziali quali, aiuto domestico, assistenza domiciliare, centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani, comunita` alloggio per minori, inabili ed anziani, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare, centri di accoglienza per ospitalita` diurna o residenziale temporanea, soggiorni di vacanze, assistenza abitativa, affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari, interventi in favore di minori nei rapporti con l'autorita` giudiziaria, interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessita` di assistenza ed interventi particolari, case di accoglienza per gestanti e ragazze madri, centri diurni per anziani



Maria Fiorenza Criscitella

Martina Nuvifera
Teresa Hobbes Donella
Donella Lorelle

autosufficienti, centri di accoglienza diurna per diversamente
abili, strutture residenziali permanenti per diversamente
abili per minori, adulti ed anziani, comunità di tipo
famigliare, istituti di ricovero per minori, comunità alloggio
per minori stranieri non accompagnati, asili nido, asili di
caseggiato, case di riposo per anziani, case di cura,
strutture sanitarie polifunzionali, quanto sopra anche in
convezione con ASP, Enti Locali, Istituzioni Pubbliche,
Istituzioni Governative, Fondazioni ed altre Associazioni e
Cooperative che operano nel settore sociosanitario-
assistenziale, la cui attività prevalente è volta alla
socializzazione, alla integrazione, al sostegno e al
miglioramento della qualità della vita, nonché altre
iniziative per il tempo libero, per la cultura, per lo sport,
per le attività di integrazione, per il turismo sociale,
culturale e di svago, per attività ludiche, per attività
artistiche etc.. ;

-Promuovere e partecipare ad enti ed organismi di ogni
ordine e grado, anche consortili, le finalizzazioni della
cooperativa, atti a sviluppare e ad agevolare gli
approvvigionamenti di beni e di servizi a favore della
Cooperativa, dei propri soci, degli assistiti ed aderenti;

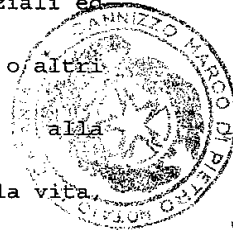
-La cooperativa si prefigge anche lo scopo di realizzare,
immobili senza distinzione di destinazione, per gli scopi
sociali dichiarati, anche a favore dei soci, degli assistiti,

degli aderenti, anche con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e privatistico, di acquistare immobili e/o strutture già esistenti, anche da privati, di acquisire beni mobili ed attrezzature per il raggiungimento degli scopi sociali dichiarati, di acquisire immobili di proprietà demaniali, (Stato, Regione, Provincia, Enti Locali, Beni Confiscati alla Criminalità, da Istituti di qualunque ordine e grado etc..) per il raggiungimento dello scopo sociale e delle attività espresse nel presente statuto.

-Realizzazione e gestione di comunità alloggio, alloggi protetti, centri diurni, residenziali o semiresidenziali ed altre strutture, anche in convezione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

-Realizzazione e gestione centri di formazione che offrono corsi professionalizzanti all'apprendimento includendo stage o tirocini formativi, in aziende pubbliche o private, rivolti a soggetti in situazioni di svantaggio;

-Realizzazione e gestione di centri educati rivolti al sostegno scolastico e alla creazione di attività e laboratori ludicocreative, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le



Martina Novifone

Classico Daniele

Lydia

Maria Pia

Daniela Corbelli

condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;

-Realizzazione, gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati;

-Realizzazione, promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale che educativa;

-Realizzazione, promozione e gestione servizi ambulatoriali e centri di riabilitazione;

-Organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. Realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale; gestire strutture e servizi di carattere sociale, assistenziale;

-Realizzare e promuovere iniziative di sensibilizzazione sul problema del disagio sociale; assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

-Promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche

consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa;

-La Cooperativa si prefigge anche lo scopo, con forme di associazionismo, di azionariato, di partecipazione, di adesione nelle forme più convenienti per la stessa, ad istituti finanziari, banche, consorzi fidi, cooperative di credito, anche al fine di ottenere forme di finanziamento a credito agevolato, per la realizzazione degli scopi sociali dichiarati.

- La Cooperativa si dovrà occupare anche delle seguenti attività di carattere generale e specifico, quali:

-Trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori;

- Sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti svantaggiati o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori sociosanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;

- Organizzazione di viaggi culturali, campi estivi, grest estivi, visite guidate in Italia e all'estero favorendo l'integrazione e lo scambio culturale tra diversi gruppi, facilitando l'incontro e lo scambio d'esperienze tra persone



Maria Teresa Antonella Trischitta

Genelle Casella
Tese
Roberto Donadeo
Martina Nucifora

con diverse disabilità e persone normodotate;

-Assistenza sociale per soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori sociosanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti;

-Formazione ed aggiornamento professionale per il personale direttivo docente e non docente delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;

-Realizzazione, promozione ed organizzazione di conferenze e attività di ricerca che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa o riviste scientifiche, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriali;

-Sostenere l'autonomia delle persone con disabilità, di concerto con famiglia ed enti eventualmente già impegnati nell'erogazione di servizi socioassistenziali, progettando e realizzando percorsi individualizzati che, anche attraverso l'uso di ausili tecnologici, permettano di superare situazioni di difficoltà legate alla mobilità, comunicazione e benessere personale;

-Offrire informazioni sui servizi territoriali esistenti, le legislazioni, agevolazioni, finanziamenti, le risorse territoriali, nonché sulle caratteristiche degli ausili;

-Offrire consulenza nella scelta degli ausili, secondo un

approccio globale che tenga conto della persona e del suo ambiente, a persone disabili, familiari ed operatori specializzati per l'individuazione e la personalizzazione di attrezzature, strategie e soluzioni assistenziali concrete tese a migliorarne e garantire l'autonomia e la partecipazione delle persone in condizione di disabilita`;

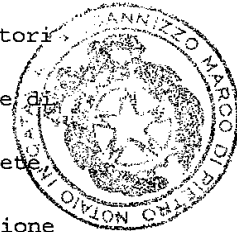
-Offrire supporto psicologico, pedagogico e consulenza medica individuale e di gruppo alle persone in condizione di disabilita` e, riconoscendo altresì il ruolo fondamentale che la famiglia riveste nel progetto di vita della persona con disabilita`, anche ai loro familiari;

-Offrire servizio di assistenza igienico personale in favore dei minori portatori di handicap con il fine di favorirne l'inserimento nella scuola e mantenere l'integrazione prescolastica e scolastica. I destinatari sono Minori non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali;

-Promuovere, organizzare e partecipare ad attivita` sportive, teatrali e d'aggregazione rivolte a bambini ed adulti;

-Realizzazione e gestione di forme alternative di terapia come musicoterapia, cromoterapia, terapia della luce ecc;

-Realizzazione e gestione di fattorie didattiche e/o fattorie sociali per offrire servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.;



Monting Noci, Fono
M. N. L.

David de Sloss

Tre Hdrse

Maria Giordano
Zarichita

Donale Lorelle

-Realizzare iniziative a carattere divulgativo sulle attività della Cooperativa attraverso il web e i media tradizionali nonché attraverso la realizzazione di raccolte pubbliche di fondi;

-Realizzazione di attività di autofinanziamento per la cooperativa;

-Partecipare a bandi pubblici, di enti locali, nazionali ed europei che perseguono le finalità e gli scopi della Cooperativa;

-Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dalla normativa. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

In relazione a quanto previsto dalla lettera B) dell'Art.1 della legge 381/1991 la cooperativa intende poi realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate attraverso lo sviluppo e la gestione di attività agricole, industriali, commerciali e/o di servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

- La produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale;
- La gestione e la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavorazione sia alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea proprio o per conto terzi;
- La realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private;
- La gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- La gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- La realizzazione e gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o anche realizzati da terzi;
- La conduzioni di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- Lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione



Martina Nocifora

Enrico Ippolito

Valeria

Tina

Maria Pia Antonicelli

Daniela Lorelle

di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;

-La commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessario utili allo scopo;

-La realizzazione e gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti di enogastronomia;

-La realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private;

-La realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio;

La cooperativa potrà svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio, del turismo e del trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti

La Cooperativa potra` compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra`, inoltre, emettere

Maria Piares Atouilla Cachito
Dante Lapelle Ave. Hughes Danielle Hooper Montine Noriforo

obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa puo` ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita` di svolgimento di tale attivita` sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. La cooperativa puo` aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

La Cooperativa potra` anche decidere di svolgere i propri compiti e di erogare i propri servizi secondo i disposti della attuale normativa in merito al servizio di Cooperazione Internazionale, non solo nei paesi della Unione Europea, ma anche in paesi al di fuori della U. E. , nel rispetto dei codici di disciplina legale/amministrativa/commerciale di ogni singolo paese.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

1. Il numero dei soci e` illimitato e non puo` essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacita` di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacita` professionale nei settori di

cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano
collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria
attività lavorativa o professionale.

3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le
persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti
con l'attività economica della cooperativa. L'ammissione di
soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento
del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del
codice civile.

4. Possono essere, altresì, soci persone fisiche appartenenti
alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono
i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro
attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,
mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in
rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro
disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati
economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro
attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà
ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti
previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che
usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della
Cooperativa.



Maria Antonia Di Maria
Daniela Casella
Anna Maria
Daniela
Martina
Novatore

5. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) Curriculum vitae e lettera di presentazione;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualita` della persona che sottoscrive la domanda.

3.L'organo amministrativo potra` richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.



4.L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita` economica svolta.

5.La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

6.L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta puo`, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Maria Chiara Autant

Daniela Rossetto Montanucci
Daniela Rossetto

Art. 7 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

1.I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di € 300,00.

2.Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

3.La quota complessiva detenuta da ciascun socio non puo` essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

1.Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne` essere cedute con effetto verso la Societa` senza l'autorizzazione degli Amministratori.

2.Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione puo` essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

3.Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio e` libero di trasferire la propria partecipazione e la Societa` deve

iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 (Obblighi del socio)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalita` e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

?del capitale sottoscritto;

?della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

?dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e` quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Diritti dei soci)

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche



Danielle Russo
Martina Nucifora

Maria Grazia Casella

Daniela Londe
Anna Maria

tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi piu` in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;
- il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
- il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore;
- Il recesso non puo` essere parziale;

2. Il diritto di recesso e` esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalita` del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso e` diverso da una deliberazione, esso e` esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Il recesso non puo` essere esercitato e, se gia` esercitato, e` privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la societa` revoca la delibera che lo legittima ovvero se e` deliberato lo scioglimento della societa`.

4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro



Denise Nuvifone

Maria Lucrezia Bandiera
Denise Lorelle

sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

6. Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni

che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che
ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle
deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti
sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,
la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un
termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con
termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del
valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme
dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che abbia riferito e/o fatti propri eventuali progetti,
idee e iniziative, non ancora pubblici, a terzi non inclusi
nella cooperativa;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza
con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione
dell'Organo amministrativo;

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può
proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto
sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
mutualistici pendenti.

3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro
dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)



*Maria Pia...
Donato...
Flavia...
Donato...
Montina Nociforo*

1. Hanno diritto soltanto coloro che recedono e non chi viene escluso al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 24.6 lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avra` luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si e` verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Societa` e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

3. Il pagamento e` effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, puo` essere corrisposta in piu` rate entro un termine massimo di cinque anni. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita` di cui al precedente art. 14.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno

presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di piu` eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera` di fronte alla Societa`. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

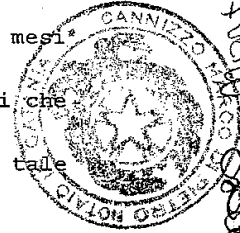
4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Societa` subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalita` e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

5. In caso di pluralita` di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Societa` consenta la divisione. La Societa` esprime il proprio apprezzamento con le modalita` previste dall'art. 6.

6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita` dei soci cessati)

1. La Cooperativa non e` tenuta al rimborso delle quote in



Mano di Maria Vittoria C...
Mano di Daniele Cosella
Mano di Daniele Cosella
Mano di Daniele Cosella

favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d), e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

3. La Cooperativa puo' compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della pre- stazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

4. Il socio che cessa di far parte della Societa` risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Societa`, il socio

uscente e` obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Societa` gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

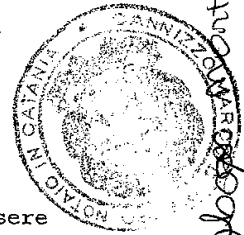
Art. 17 (Requisiti, ammissione e obblighi)

1. Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potra` superare la meta` del numero complessivo dei soci.

2. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attivita` di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 € ne` superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

3. Sull'accettazione della domanda e` competente a decidere



Nucifera

Antonio Nucifera

Daniela Nucifera

Anna Maria Nucifera

Daniela Nucifera

Daniela Nucifera

l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

4. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacita` della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attivita` di lavoro da questi prestata.

5. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attivita` di lavoro sara` commisurato alla disponibilita` data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, cosi` come previsto dal regolamento interno.

6. Egli potra` recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potra` essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

7. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

2.I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche e' pero' subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

1.I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 200 ciascuna.

2.Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

1.Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

2.In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potra' vendere a chiunque.

3.Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare



Donella Rosella Tosi
Donella Rosella Tosi
Donella Rosella Tosi

all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

1.L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non puo` essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

2.A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

3. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

4. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

5. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE



Daniela Rossetti
Martina Nucifora

Maria Chiara Tattaglia
Anna Maria
Daniela Rossetti

Art. 23 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio della Cooperativa e` costituito:

a) dal capitale sociale, che e` variabile ed e` formato:

? dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari;

? dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti



Martina Nocifora

Anna Maria

Maria Pia

Paola

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

7. La decisione dei soci puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 (Ristorni)

1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantita` e alla qualita` del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonche' dalle disposizioni del presente statuto.

2. Il ristorno e` ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri piu` specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO VII DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITA`

Art. 26 (Decisioni dei soci)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della societa`, nonche' sugli argomenti che uno

o piu` amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli art. 27 e 28.



Handwritten signature: Daniele Bassello

Handwritten signature: Maria Anna Tutta

Handwritten signature: Daniele Bassello

3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o piu` amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o piu` amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonche' l'esatto testo della decisione da adottare.

2. Ai soci e` assegnato il termine di 60 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto e` considerata voto contrario.

5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni

ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti
gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:
?i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota
di capitale da ciascuno rappresentata;
?la data in cui si è formata la decisione, che coincide
con la scadenza del termine fissato nella proposta;
?eventuali osservazioni o dichiarazioni relative
all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli
stessi soci.

6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente
articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro
delle decisioni dei soci.

7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a
tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti
l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati
dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere
redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma
digitale.

Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi
di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e
non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei
soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai
sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una
dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro



Bores metina N. scioni

Daniel

Maria Luisa Perantona Crisafulli

Penelope Rosella Trovati

riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art.29.2.

3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. I documenti pervenuti alla società e recanti

l'espressione della volonta` dei soci devono essere conservati dalla societa`. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

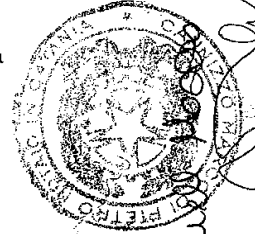
Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli art. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni (64), e puo` esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o piu` amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel



Martina Nobile

Teresa Nobile

Daniela Corella

Alvaro Piviera Antonino Caracitelli

rispetto del metodo collegiale.

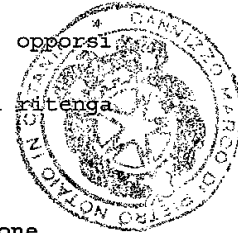
2.L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

3.L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

4.Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

5.In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,

l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo` opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione

Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

1. In prima convocazione l'Assemblea e` regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta` piu` uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea e` regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della societa` oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre localita` del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 32 (Votazioni)

1. Per le votazioni in sede assembleare si procedera` normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Top: *Massimo Martini Nocciola*
Middle: *Tratt. Bolognese*
Bottom: *Donella Bosella*

Vertical handwritten signature: Maria Chiara Patanotto

deliberazione dell'Assemblea.

2.Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

3.L'assemblea puo` svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu` luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita` di trattamento dei soci. In tal caso, e` necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identita` e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della societa`, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considerera` svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33 (Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.
4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, e' possibile attribuire piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformita' con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.
5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di un socio. La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona



Flavia Chiaro per quella di delega
Daniela Rosella
Flavia Chiaro per quella di delega
Daniela Rosella

designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e` redatto da un notaio.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 35 (Amministrazione)

1.La Societa` e` alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

2.Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sara` composto da un numero di Consiglieri variabile da 4 a 8, ed il loro numero sara` determinato di volta in volta prima dell'elezione.

3.L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e` scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4.I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

1. Gli Amministratori sono investiti dei piu` ampi poteri per la gestione della Societa`, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.

2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu` dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita` di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche` sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualita` e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)

1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo



Maria Chiara Tutinatti
Danielle Roselle
Danielle Roselle
Danielle Roselle

quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrebbe deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

2.La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

3.Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

4.La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi

compresi il telefax e la posta elettronica.

5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)

1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.



Marica Maria

Martina Nocifora
Federica
Donella
Donella

3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41 (Rappresentanza)

1. L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti

Maria
chiave di tutto il tesoro
che
attivi
le e'
adono
ancio
sono

2543

Sarele loselle Tom l'edre Druff Diedo Martine Noite

tutti
osita
ciali
altri
delle



1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)

1. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento)

1. La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

- c) per l'impossibilita` di funzionamento o per la continuata inattivita` dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli art. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo 45.2, la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta al consiglio d'amministrazione.

3. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 60 giorni dal loro verificarsi.

4. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominera` uno o piu` liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralita` di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della societa`;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)



Maria Teresa Artista Dischitta
Danielle Masso
Martina Nucifora
Donella Lorella
ANQ

1. In caso di scioglimento della Societa`, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara` devoluto con le modalita` previste dalla legge.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Societa` ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita` mutualistica, l'Organo amministrativo potra` elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 (Principi di mutualita`, indivisibilita` delle riserve e devoluzione)

1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita` in prevalenza nell'ambito della mutualita`.

Pertanto:

a) e` fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) e` fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari

offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2.I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

1.Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle societa' cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' a responsabilita' limitata.

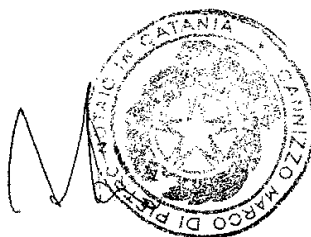
Daniela Rosello

Daniela Rosello

Martina Nucifora

Mariafiorenza Totarella

al



=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000
Esente da bollo.
Ad uso Registro Imprese.